



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **262/2016** promossa da:

P1 (C.F.) e P2 (C.F.), entrambi con il patrocinio degli ed , elettivamente domiciliati presso il loro studio in

OPPONENTI

contro:

C1 C.F. e P. IVA:), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. C2 , rappresentata e difesa dagli

OPPOSTA

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 28/12/2015, notificato in data 29/12/2015, P1 e P2 proponevano opposizione, con istanza di sospensione ex artt. 615 e 617 c.p.c.,
pagina 1 di 9

avverso due separati atti di precetto, notificati il 14/12/2015 ad istanza della C1 in forza del Decreto Ingiuntivo n. 3153/2013, emesso dal Tribunale di Catania il 23/12/2013 ai danni del con i quali era stato loro intimato il pagamento della somma di € 7.537,07, non in solido;

Gli opposenti chiedevano al Tribunale adito di: *“preliminarmente, ai sensi dell’art.615, 1° comma c.p.c., sospendere, inaudita altera parte, l’efficacia esecutiva del titolo azionato con l’atto di precetto dalla società C1 e comunque l’efficacia esecutiva dello stesso atto di precetto; - nel merito, ritenere e dichiarare la nullità dell’atto di precetto per tutto quanto sopra dedotto; - ed ancora, ritenere e dichiarare l’inesistenza, inefficacia ed insussistenza del titolo esecutivo nei confronti degli odierni opposenti; - spese e compensi”*;

Assumevano all’uopo gli opposenti che:

A seguito dei lavori di manutenzione commissionati alla ditta C1 dal di C3, e nonostante che le opere non fossero state mai consegnate e collaudate, la società C1 ttanto subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi della ditta individuale C2, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catania il decreto ingiuntivo n. 3153/2013 per la somma di € 5.202,95, a titolo di saldo per i lavori effettuati nella palazzina B;

Il detto decreto ingiuntivo risultava notificato all’amministratore del Condominio e mai notificato invece ai condomini P1 e P2 mentre che era indiscutibile come gli stessi condomini dovevano essere messi in condizione non solo di conoscere quale era il titolo in forza del quale veniva minacciata in loro danno l’esecuzione ma anche messi in condizione di valutare se adempiere senza ulteriore aggravio di spese. Nella fattispecie ciò non era avvenuto e la società C1 aveva intimato loro il pagamento senza la preventiva notifica del titolo agli stessi conseguendo la nullità del precetto;

In considerazione di ciò, i precetti notificati agli stessi senza la preventiva notifica del titolo dovevano essere dichiarati nulli;

La nullità derivava anche dalla mancanza della indicazione nell’atto di intimazione del principio della solidarietà, ossia il titolo doveva considerarsi non rivolto a loro, poiché il principio posto a fondamento della coobbligazione del singolo condomino era la solidarietà con l’ente di gestione (Condominio) e tutti gli altri condomini;

Infine, il titolo era insussistente anche per l’eventuale possibile compensazione dei debiti ex art. 1241 c.c., ossia la compensazione con il deposito cauzionale di € 5.187,87 previsto nel

contratto di appalto, per via del mancato collaudo a causa dei vizi dell'opera realizzata dall'impresa.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/04/2016, la C1 si costituiva in giudizio, contestando integralmente l'opposizione a precetto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Allo scopo la società opposta eccepiva che:

- 1) Quanto ai fatti dedotti dagli opposenti in premessa, questi erano esclusivamente inerenti a fatti e circostanze anteriori alla formazione del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania e passato in giudicato laddove in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo esecutivo il debitore non poteva contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto e dovuto fare valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- 2) Quanto alla mancata notifica o conoscenza del Decreto Ingiuntivo n. 3153/2013: invero gli opposenti avevano avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, in quanto la costituzione dell'amministratore del nel giudizio di opposizione al detto decreto ingiuntivo era stata ratificata dall'assemblea condominiale e quindi dagli stessi condomini attori nel presente giudizio, come poteva evincersi dagli atti del giudizio relativi alla detta opposizione, che comunque era stata rigettata con la sentenza n. 4447/2014 del Tribunale di Catania;
- 3) Sulla inesistenza ed inefficacia del titolo esecutivo nei confronti degli opposenti per mancata indicazione nella intimazione del principio di solidarietà: nel caso di specie il credito oggetto di decreto ingiuntivo sorgeva da un contratto di appalto rimasto in parte inadempito e quindi si trattava di obbligazione assunta dal Condominio nei confronti di terzi C1 alla quale, secondo l'orientamento delle SS.UU della Cassazione, doveva applicarsi il principio di parziarietà;
- 4) Infine, quanto alla richiesta attorea di compensazione dei crediti, eccepiva che l'importo della ritenuta a garanzia/deposito cauzionale, secondo la giurisprudenza, non poteva considerarsi corrispettivo, pertanto, non poteva essere oggetto di compensazione ex art. 1241 c.c.

Con ordinanza del 04/03/2016, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il precedente Giudice Istruttore, Dott.ssa Luisa Intini, considerato che la C1 aveva già dato atto dell'inizio dell'esecuzione, a seguito di notifica di atto di pignoramento presso terzi in danno degli opposenti, e ritenuto che, di conseguenza, in questa sede non fosse

ammissibile una pronuncia in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dovendo tale domanda essere esaminata dal Giudice dell'esecuzione, dichiarava l'inammissibilità sopravvenuta dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 3153/13, azionato con il precetto;

- All'udienza del 16/04/2016, il precedente Giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e le parti ritualmente depositavano le rispettive memorie;

- Con ordinanza depositata il 25/07/2018, il precedente G.O.T., Dott. Giuffrida, rigettava tutte le richieste istruttorie delle parti (prova per testi) e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

- All'udienza del 07/11/2023, questo Giudice poneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

Venivano quindi depositate dai procuratori delle parti le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.

L'opposizione a precetto è fondata e pertanto va accolta.

Quanto al primo motivo di opposizione, ovvero la mancata notificazione del titolo esecutivo in uno al precetto, lo stesso è fondato e merita accoglimento.

Ricordiamo che, a mente **dell'art. 479 c.p.c.** *“Se la legge non dispone altrimenti², l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; (ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170). Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”.*

Inoltre, a mente **dell'art. 480 c.p.c.**: *“Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.....”*

Nel caso che ci occupa, parte opposta non ha contestato che il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 3153/2013 del Tribunale di Catania) non sia mai stato notificato personalmente ai coniugi P1 e P2

In proposito La Suprema Corte, **con ordinanza n. 1096/2021**, ha ribadito il principio in base al quale il processo esecutivo è viziato da invalidità formale qualora sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo oltre che dell'atto di precetto.

Si legge infatti nella detta ordinanza: *“Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01). Non colgono nel segno le ragioni della decisione impugnata, che fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480 c.p.c., comma 2, Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano”*.

In altre occasioni, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità del precetto sulla scorta del principio secondo il quale *“il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”* (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006). La nullità testuale del precetto prevista dal secondo comma dell'art. 480 c.p.c., ha concluso la Corte, esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di esaminare le pretese creditorie.

Ed inoltre, in altra ancor più recente pronuncia (**ordinanza 51, pubblicata il 3 gennaio 2023**), la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al soggetto onerato nelle opposizioni a precetto di fornire la prova della notifica del titolo esecutivo se il debitore intimato eccepisce la mancata notifica del titolo esecutivo. I Giudici di legittimità hanno concluso ribadendo il principio secondo cui grava sul creditore opposto l'onere di fornire la prova circa l'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione. Deve escludersi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell'onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex art.647 cod. proc. civ., cui va negata ogni efficacia presuntiva in tal senso.

Più specificamente in materia condominiale, la Suprema Corte richiede che la notifica del titolo esecutivo vada eseguita al singolo condomino. (Cass. ordinanza 27/06/2022 n. 20590). Si legge infatti in tale pronuncia: *“il condomino minacciato dell’esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell’esistenza (e del concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale. Per le illustrate ragioni, la notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al _____ (siccome ente munito di soggettività giuridica propria e distinta da quella dei singoli partecipanti, seppur non dotato di autonomia patrimoniale perfetta) né tampoco - come erroneamente opinato dal giudice territoriale – dalla conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell’esistenza di una statuizione di condanna dell’ente, la quale – a tacer d’altro – non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino. 4 L’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina poi una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, primo comma, cod. proc. civ., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello in sito nel mancato rispetto delle predette formalità (da ultimo, Cass. 09/11/2021, n. 32838”).*

Nello stesso senso, anche Cassazione, ordinanza 29 marzo 2017, n. 8150, per cui, in tema di procedimento di esecuzione, ove il titolo esecutivo giudiziale si sia formato nei confronti del Condominio, il creditore che intenda procedere nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota deve preventivamente notificare a quest’ultimo il titolo esecutivo ed il precetto.

Analogamente, in caso di decreto ingiuntivo notificato al _____ in persona dell’amministratore legale rappresentante pro tempore, anche sotto l’erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere *in executivis* contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso _____ non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’ente di gestione, ancorché detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex articolo 654, comma 2, Cpc, Cassazione, sentenza 30 gennaio 2012, n. 1289).

empre nello stesso senso, altresì, Cassazione, ordinanza 11 novembre 2011, n. 23693, ove la precisazione che il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta e l’articolo 654, comma 2 c.p.c., è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato. Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto - pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui a cui il titolo esecutivo non sia stato notificato, la norma dell’articolo 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, doendosi sempre

riconoscere al soggetto passivo della esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.

Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, non possa essere ritenere assolto, come ritiene parte opposta, l'onere della notificazione del titolo esecutivo per essere stato il decreto ingiuntivo notificato all'amministratore del _____ e quindi per averne avuto gli opposenti conoscenza *aliunde*, ossia in sede di assemblea condominiale, circostanza questa peraltro non provata nel presente giudizio ma in ogni caso irrilevante.

Del pari irrilevante ed inconferente è la sentenza della Cassazione n. 177/2012 citata da parte opposta in memoria di replica, che riguarda il ben diverso caso in cui i singoli condomini possano impugnare la sentenza emessa nei confronti dell'amministratore del _____ anche se questi non l'abbia impugnata.

Vero è che gli odierno opposenti hanno anche contestato il merito della pretesa creditoria e non ignora questo Giudice che una parte della giurisprudenza invero più risalente, ritiene che l'opposizione svolta nel merito non inficia il precetto stesso se consente al debitore di individuare il titolo esecutivo azionato: (cfr. Cass. civ. sez. III sentenza n. 15378 del 06/07/2006: *“l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo”).*

Tuttavia, questo Decidente ritiene di uniformarsi al sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, perché più recente, più specificamente dettato in tema di Condominio e anche perché più in linea con il tenore letterale della legge (artt. 479 e 480 c.p.c.)

Il motivo di opposizione relativo alla mancanza, nell'atto di precetto, nel caso che ci occupa, della notifica del decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo, merita quindi accoglimento.

L'accoglimento del primo motivo di opposizione rende superfluo l'esame dei successivi, in forza del principio della ragione più liquida. Quest'ultimo, come ben noto, non è codificato dal legislatore italiano ed è frutto dell'elaborazione dottrinale. Si tratta di un principio, molto utilizzato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia *ictu oculi* di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni. In giurisprudenza, cfr. *ex multis*: Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: *«La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole*

soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.».

Quanto alle **spese processuali**, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione all'attività effettivamente svolta.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente n. 262/2016 R.G. tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione a precetto per cui è causa:

1) Accoglie l'opposizione spiegata da P1 e P2 avverso il precetto notificato a ciascuno di loro il 14/12/2015 ad istanza di C1 e, per l'effetto, dichiara la nullità dello stesso precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;

2) Condanna parte opposta alla refusione, in favore di parte opponente, delle spese processuali che liquida, ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in € 5.077,00, oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.

Si comunichi.

Catania, 24/04/2024

IL GIUDICE ONORARIO

CASSAZIONE.NET